

Circolare di approfondimento n. 14 del 28 maggio 2024

## **LA REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO**

**COME SANARE ERRORI NELLA VALORIZZAZIONE DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO**  
(Legge di Bilancio 2024 art. 1 commi 78-85)

La Legge di Bilancio per il 2024 consente di **regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva**, reale. È prevista la facoltà sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse. Il tutto ai valori presenti al 01.01.2023.

### **AMBITO SOGGETTIVO**

La possibilità di aderire alla disposizione riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa per le rimanenze iniziali al 01.01.2023.

### **AMBITO OGGETTIVO**

La regolarizzazione può essere applicata ai seguenti beni in rimanenza:

- ***beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;***
- ***alle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.***

Sono, invece, escluse le rimanenze relative:

- ***alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.***

### **MODALITA' DI ADEGUAMENTO**

La regolarizzazione delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire nei seguenti modi:

- 1. CON L'ELIMINAZIONE DELLE ESISTENZE INIZIALI DI QUANTITA' O VALORI SUPERIORI A QUELLI EFFETTIVI (il valore delle rimanenze può risultare superiore a quello effettivo in caso di sovrastima del magazzino, al fine di "occultare" eventuali perdite di esercizio o per "mascherare" presunte vendite "in nero" ;**
- 2. CON L'ISCRIZIONE DELLE ESISTENZE INIZIALI IN PRECEDENZA OMESSE (le rimanenze possono risultare inferiori (per valori o quantità) rispetto a quelle**

**effettive, a causa della mancata contabilizzazione dei costi di acquisto delle merci).**

**1. IN CASO DI ELIMINAZIONE DEI VALORI, l'adeguamento comporta il pagamento:**

- a) dell'**IVA**, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il **coefficiente di maggiorazione** (ad oggi ancora sconosciuto, verrà reso noto con apposito Decreto Dirigenziale). L'aliquota media è ottenuta tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta o a regimi speciali, dal rapporto tra l'Iva relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili ed il volume d'affari;
- b) di una **imposta sostitutiva Irpef, Ires e Irap del 18%** da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) e il valore eliminato.

**2. IN CASO DI ISCRIZIONE DI VALORI, l'adeguamento comporta il pagamento:**

della sola **imposta sostitutiva Irpef, Ires e Irap, in misura pari al 18%** da applicare al valore iscritto; nulla dovrà essere corrisposto ai fini IVA; inoltre non rileva il coefficiente di maggiorazione.

**COME SI DEFINISCE LA REGOLARIZZAZIONE**

La regolarizzazione del magazzino deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023.

**Le imposte dovute (Iva e imposta sostitutiva) vanno versate in due rate di pari importo:**

- **La prima rata entro il termine per il versamento a saldo delle imposte 2023 (30 giugno o 30 luglio con maggiorazione dello 0,4%);**
- **La seconda rata entro il termine per il versamento del secondo acconto 2024 (30 novembre prossimo).**

Il mancato pagamento nei termini di cui sopra delle due rate, non comporta la decadenza della regolarizzazione ma l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato. Quindi sarà sempre possibile regolarizzare la posizione pagando la relativa cartella di pagamento emessa da Agenzia della Riscossione.

## **EFFETTI DELLA REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO**

L'adeguamento delle esistenze iniziali **non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere** ed i minori o maggiori importi risultanti dall'eliminazione o dall'iscrizione dei valori, sono riconosciuti ai fini fiscali e civilistici a decorrere dall'esercizio 2023.

**Il minore o maggiore valore indicato per le esistenze iniziali** quindi, **non comporta l'applicabilità delle sanzioni amministrative** per violazioni di norme tributarie quali, ad esempio:

- *l'irregolare tenuta delle scritture contabili;*
- *la presentazione di dichiarazione infedele;*
- *l'omessa fatturazione o registrazione di operazioni imponibili.*

## **ESEMPI**

### **1. ELIMINAZIONE DI RIMANENZE INIZIALI AL 01.01.2023**

A	Valore contabile delle rimanenze = 40.000
B	Valore effettivo delle rimanenze = 30.000
$C = (A - B)$	Importo dell'adeguamento = 10.000
D	Coefficiente di maggiorazione [ipotizzato dall'autore] = 1,20
E	Aliquota IVA = 22%
$F = (C \times D)$	Ricavi presunti = 12.000 (10.000 x 1,20)
$G = (F \times E)$	IVA dovuta = 2.640
$H = (F - C) \times 18\%$	Imposta sostitutiva = 360 (12.000 - 10.000) x 18%
$I = (G + H)$	<b>Imposta totale = 3.000</b>

### **2. ISCRIZIONE DI RIMANENZE INIZIALI AL 01.01.2023**

A	Valore contabile delle rimanenze = 40.000
B	Valore effettivo delle rimanenze = 80.000
$C = (B - A)$	Importo dell'adeguamento = 40.000
$C \times 18\%$	<b>Imposta sostitutiva = 7.200</b> (40.000 x 18%)

Fabrizio Festini

[f.festini@eusebiassociati.it](mailto:f.festini@eusebiassociati.it)